

---

## Statuto Movimento Giotto

### Art. 1 - Costituzione

Il Movimento Giotto è stato inizialmente costituito in Trento, via Antonio Pranzelores n°53 ed ha sede presso il domicilio del Presidente come da comunicazioni all'Agenzia delle Entrate.

### Art. 2 - Principi e Valori

Il Movimento Giotto:

- a. ha come vision associativa un sistema di Cure Primarie di tipo comprensivo e proattivo (Comprehensive Primary Health Care) dove siano collocati medici di medicina generale aggiornati e competenti sul modello olistico proposto da WONCA, con una formazione, post laurea e permanente, riconosciuta e capace di soddisfare i bisogni di salute dell'individuo e della collettività;
- b. riconosce il diritto fondamentale dell'individuo alla salute in accordo all'articolo 32 della Costituzione Italiana;
- c. è una libera associazione di individui, indipendente ed autonoma;
- d. è un'associazione di volontariato apartitica, aconfessionale, non lucrativa, che non ammette discriminazioni di genere, etnia, lingua, nazionalità, religione, ideologia politica e orientamento sessuale;
- e. fa riferimento al Vasco da Gama Movement, network dei movimenti giovanili europei afferenti a WONCA Europa.

### Art. 3 - Scopi sociali

Il Movimento Giotto:

- a. ha per obiettivo la promozione della cultura della Medicina Generale e delle Cure Primarie in Italia e all'estero;
- b. promuove la collaborazione operosa tra medici, professionisti sanitari, collettività ed individui nell'ambito della Medicina Generale e delle Cure Primarie;
- c. partecipa attivamente al rinnovamento scientifico, culturale e professionale della Medicina Generale e delle Cure Primarie;
- d. favorisce la circolazione e la produzione dei saperi e delle pratiche della Medicina Generale e delle Cure Primarie;
- e. si adopera per realizzare momenti di scambio ed incontro tra giovani medici;
- f. promuove la ricerca scientifica in ambito delle Cure Primarie e della Medicina Generale;
- g. inquadra la disciplina della Medicina Generale in una prospettiva accademica.

### Art. 4 - Durata

- a. La durata dell'associazione è illimitata;
- b. L'associazione potrà essere sciolta con delibera dell'assemblea generale.

### Art. 5 - I soci dell'associazione

I requisiti per poter aderire all'associazione in qualità di socio ordinario sono:

- a. dichiararsi aderenti ai valori e perseguendo gli scopi sociali associativi mediante l'invio della richiesta di tesseramento;
- b. essere identificabili come persone fisiche.

### Art. 6 - Diritti e doveri dei soci

- a. Acquisiscono lo status di socio ordinario tutti coloro i quali:
  - i. hanno liberamente aderito all'associazione mediante apposito modulo;
  - ii. sono in regola col pagamento della quota associativa annuale.
- b. La quota associativa annuale è riferita all'anno solare;
- c. Tutti i soci in regola con l'iscrizione annuale godono, dal momento dell'ammissione:
  - i. del diritto di partecipazione e voto nelle assemblee sociali;
  - ii. del diritto all'elettorato attivo e passivo.
- d. Il Socio è tenuto:
  - i. a conoscere e rispettare le norme dello Statuto e del Regolamento Associativo;
  - ii. a osservare i principi e gli scopi dell'associazione e a favorirne le attività;
  - iii. a evitare qualsiasi iniziativa che possa nuocere al prestigio, alla dignità e agli interessi associativi;
- e. Lo status di socio non è trasmissibile.



---

#### Art. 7 - Decadenza dei soci

Lo status di Socio decade nei seguenti casi:

- a. dimissione volontaria;
- b. morosità protrattasi per oltre 30 giorni dall'invio del modulo di adesione;
- c. radiazione deliberata dalla maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio Direttivo, pronunciata contro il socio che:
  - i. commetta azioni ritenute disonorevoli entro e fuori dell'associazione, o che
  - ii. con la sua condotta, costituisca ostacolo al buon andamento del sodalizio, o che
  - iii. non dimostri adesione ai valori associativi nè persegua gli scopi sociali.

#### Art. 8 - Gli organi dell'associazione

- a. Gli organi sociali sono:
  - i. assemblea generale dei soci;
  - ii. consiglio esecutivo;
  - iii. consiglio direttivo;
  - iv. collegio dei revisori dei conti.
- b. Le modalità elettive degli organi sociali idonee a garantire i principi enunciati articolo 2 sono indicate nel Regolamento Associativo;
- c. Tutti i candidati agli organi sociali sono tenuti a dichiarare potenziali conflitti d'interesse;
- d. Tutti gli incarichi sociali si intendono resi esclusivamente a titolo gratuito.

#### Art. 9 - L'Assemblea Generale

- a. L'assemblea generale dei soci è l'Organo sovrano del Movimento Giotto. E' composta:
  - i. dai soci;
  - ii. dal Collegio dei Revisori dei Conti.
- b. L'assemblea generale è convocata dal Presidente per via telematica a tutti i soci e validamente costituita,
  - i. in prima convocazione, qualora siano presenti i due terzi dei soci ordinari;
  - ii. in seconda convocazione, qualora sia presente almeno il 10% dei soci ordinari.
- c. Le delibere l'assemblea generale vengono adottate a maggioranza semplice degli aventi diritto;
- d. L'assemblea generale si riunisce:
  - i. in via ordinaria, almeno una volta per Anno Associativo per l'approvazione del bilancio e per la programmazione dell'attività;
  - ii. in via straordinaria.

#### Art. 10 - Compiti dell'Assemblea Generale

- a. L'approvazione del bilancio prodotto dal Tesoriere, accompagnato dalla relazione del Collegio dei Revisori dei Conti;
- b. L'approvazione degli indirizzi di politica associativa;
- c. L'elezione diretta e la revoca di Presidente, Segretario, Tesoriere;
- d. L'elezione diretta e la revoca dei membri del Consiglio Direttivo;
- e. L'elezione e la revoca dei componenti del Collegio dei Revisori dei Conti (di seguito nel testo CRC);
- f. L'approvazione delle modifiche allo Statuto Nazionale;
- g. L'approvazione delle modifiche al Regolamento Associativo;
- h. La delibera di scioglimento dell'Associazione;
- i. La nomina dei commissari liquidatori;
- j. La devoluzione del patrimonio;
- k. Tutte le delibere dell'assemblea generale entrano in vigore al momento della chiusura della stessa, salvo diversamente specificato;
- l. Se non diversamente specificato, tutte le delibere dell'assemblea generale si intendono approvate con la metà più uno dei votanti favorevoli.

#### Art. 11 - Diritti di partecipazione

- a. Il diritto di voto può essere esercitato soltanto dal socio presente in assemblea, ovvero mediante mezzi telematici audiovisivi, che ha diritto di voto per se stesso e al più per un solo altro associato, per mezzo di delega scritta e consegnata al Segretario prima dell'inizio della seduta assembleare. La delega non può essere revocata durante la medesima seduta assembleare.



---

#### Art. 12 - Consiglio Esecutivo

- a. La composizione del consiglio esecutivo deve rispettare i principi di indipendenza e autonomia propri dell'associazione;
- b. Il consiglio esecutivo rimane in carica per un mandato lungo due anni ed i suoi componenti sono rieleggibili per massimo due mandati consecutivi;
- c. è composto da Presidente, Segretario e Tesoriere
  - i. il Presidente
    1. Coordina il Consiglio Direttivo ed Esecutivo;
    2. Nomina le cariche sociali disciplinate nel Regolamento Associativo;
    3. Rappresenta l'associazione e può delegare un socio a funzioni di rappresentanza;
    4. Presiede l'Assemblea dei Soci.
  - ii. il Segretario
    1. dà esecuzione alle deliberazioni del presidente e del consiglio direttivo ed Esecutivo;
    2. redige i verbali delle riunioni;
    3. conserva la documentazione relativa all'associazione;
    4. attende alla corrispondenza.
  - iii. il Tesoriere
    1. cura l'amministrazione dell'associazione;
    2. si incarica della tenuta dei libri contabili, nonché delle riscossioni e dei pagamenti da effettuarsi previo mandato del consiglio direttivo;
    3. fornisce al CRC tutta la documentazione relativa alle finanze associative.
- d. Le modalità elettive sono espresse nel Regolamento Associativo.

#### Art. 13 - Compiti del Consiglio Esecutivo

- a. l'esecuzione delle delibere assembleari e la realizzazione delle linee di politica associativa di volta in volta indicate dallo stesso;
- b. l'accettazione di lasciti, eredità e donazioni all'associazione;
- c. la decisione di agire e resistere in giudizio, di transigere o di rinunciare alle azioni, di compromettere in arbitri, anche amichevoli compositori e di nominare avvocati e consulenti;
- d. la costituzione di organismi associativi, stabilendone con apposita delibera le relative competenze;
- e. l'investimento, l'utilizzo e l'amministrazione dei fondi di cui dispone l'Associazione, nel rispetto dei suoi scopi sociali;
- f. Il deliberare sulle domande di tesseramento dei soci nel caso di sospensione o rigetto;
- g. La programmazione delle assemblee ordinarie dei soci ed il convocare l'assemblea straordinaria qualora lo reputi necessario o venga chiesto dai soci;
- h. L'adottare i provvedimenti di radiazione verso i soci qualora si dovessero rendere necessari.

#### Art. 14 - Consiglio Direttivo

- a. E' composto dal Consiglio Esecutivo e dai consiglieri;
- b. Modalità compositive ed elettive sono definite nel Regolamento Associativo.

#### Art. 15 - Compiti del Consiglio Direttivo

- a. Il consiglio direttivo ha il compito di:
  - i. ordinaria e di straordinaria amministrazione, fatta eccezione per quelli demandati dalla legge o dal presente Statuto all'assemblea generale;
  - ii. predisposizione dei progetti ed eventi per l'attuazione degli indirizzi di politica associativa approvati dalla assemblea;
  - iii. promozione e il coordinamento delle iniziative atte a realizzare gli scopi sociali dell'Associazione, come la promozione e l'organizzazione di eventi formativi e di convegni su temi specifici;
  - iv. La redazione degli eventuali regolamenti interni relativi all'attività sociale da sottoporre all'approvazione dell'assemblea degli associati.

#### Art. 16 - Dimissioni, scioglimento e decadenza del consiglio esecutivo e/o direttivo

- a. Nel caso di dimissioni di un membro, da comunicare al Presidente e considerate valide dopo 30 giorni dal recepimento, i rimanenti membri sono tenuti a consultarsi circa la necessità di convocare una assemblea



---

straordinaria per surrogare i dimissionari o in alternativa di terminare il mandato biennale con un numero di consiglieri inferiore;

- b. Le dimissioni ricevute devono essere comunicate a tutti i soci;
- c. Il consiglio dovrà considerarsi sciolto e non più in carica qualora per dimissioni o per qualsiasi altra causa venga a perdere la maggioranza dei suoi componenti;
- d. Per deliberare la decadenza dell'intero consiglio occorre il voto favorevole di almeno i due terzi dei soci aventi diritto di voto in sede di assemblea generale;

#### **Art. 17 - Convocazione dell'esecutivo e\o del direttivo**

Il consiglio si riunisce fisicamente o virtualmente ogni qualvolta il presidente lo ritenga necessario, oppure se ne sia fatta richiesta da almeno un consigliere, senza formalità.

#### **Art. 18 - Il Collegio dei Revisori dei Conti (CRC)**

Il Collegio dei Revisori dei Conti:

- a. è composto da tre membri, eletti dall'assemblea, e nel proprio ambito nomina il presidente;
- b. rimane in carica due anni ed i suoi componenti sono rieleggibili;
- c. I membri non hanno obbligo di essere soci dell'associazione.

#### **Art. 19 - Compiti del CRC**

Il Collegio dei Revisori dei Conti:

- a. verifica la corretta gestione sul piano economico-finanziario e controlla le operazioni intraprese dall'associazione;
- b. esprime il proprio parere sul rendiconto annuale dell'associazione e sugli altri documenti contabili redatti, prima che gli stessi vengano presentati all'assemblea per l'approvazione.

#### **Art. 20 - Anno associativo**

- a. L'anno associativo e l'esercizio finanziario iniziano il 1° gennaio e terminano il 31 dicembre di ciascun anno;
- b. In deroga all'art. 6.a.i del presente Statuto coloro i quali richiedono l'adesione all'associazione dal 1 dicembre al 31 dicembre, provvedendo al regolare pagamento della quota associativa, sono considerati iscritti anche per l'anno successivo senza necessità di pagare nuovamente la quota associativa.

#### **Art. 21 - Patrimonio**

- a. I mezzi finanziari sono costituiti dalle quote associative determinate annualmente dal consiglio direttivo, dai contributi di enti ed associazioni, da lasciti e donazioni, dai proventi derivanti dalle attività organizzate dalla associazione, dalle raccolte dei fondi;
- b. Durante la vita dell'associazione non potranno essere distribuiti, anche in modo indiretto, avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale.

#### **Art. 22 - Rapporti con persone fisiche, enti e altre associazioni**

- a. Sono consentite e incoraggiate collaborazioni in qualsiasi forma reciproca con persone fisiche, enti o altre associazioni purché tali collaborazioni rispettino i principi, i valori e gli scopi sociali del Movimento Giotto e non ne limitino in qualsiasi modo la libertà di azione e di espressione;
- b. Sono consentiti aiuti e sostegni in qualsiasi forma da parte di persone fisiche, enti o altre associazioni purché tali aiuti e sostegni rispettino i principi, i valori e gli scopi sociali del Movimento Giotto e non ne limitino in qualsiasi modo la libertà di azione e di espressione;
- c. Non possono essere accettati aiuti e sostegni, di natura economica e non, provenienti da enti con interessi commerciali nel campo della salute ovvero che violino il principio d'indipendenza.

#### **Art. 23 - Regolamento Associativo**

- a. Il Regolamento Associativo contiene le norme di attuazione dello statuto e rappresenta il documento di riferimento per la gestione dell'associazione e per l'esecuzione delle decisioni prese in Assemblea;
- b. L'istituzione del Regolamento avviene alla prima assemblea utile con votazione a maggioranza assoluta;
- c. Le modifiche al Regolamento possono essere approvate dal Consiglio Direttivo a maggioranza assoluta;
- d. Il Consiglio Direttivo ha l'obbligo di presentare le modifiche approvate a tutti i soci mediante pubblicazione elettronica entro 10 giorni dalla data di approvazione;



- 
- i. Qualsiasi Socio ordinario potrà ricorrere contro tale modifica entro il termine di 20 giorni dalla data di pubblicazione della stessa. In caso di ricorso, le modifiche devono essere presentate alla prima Assemblea e messe a votazione secondo la stessa modalità riservata alla prima edizione del Regolamento.

#### **Art. 24 - Scioglimento**

- a. Lo scioglimento dell'associazione è deliberato dall'assemblea generale dei soci, convocata in seduta straordinaria, con l'approvazione, sia per la prima che per la seconda convocazione, di almeno 4/5 dei voti espressi a favore;
- b. L'assemblea, all'atto di scioglimento dell'associazione, delibererà, sentita l'autorità preposta, in merito alla destinazione dell'eventuale residuo attivo del patrimonio dell'associazione;
- c. La destinazione del patrimonio residuo avverrà a favore di altra associazione che persegua finalità analoghe ovvero a fini di pubblica utilità, fatta salva diversa destinazione imposta dalla legge.

#### **Art. 25 - Revisione dello Statuto**

- a. Modifiche al presente Statuto possono essere proposte mediante mozioni da almeno un socio ordinario al Consiglio Direttivo il quale avrà l'obbligo di presentarla a tutti i soci mediante pubblicazione telematica;
  - i. Affinché la proposta di modifica possa giungere in Assemblea per l'eventuale approvazione, i proponenti dovranno raccogliere adesioni alla proposta almeno dal dieci per cento dei soci ordinari.
- b. Proposte di modifiche provenienti direttamente dal Consiglio Direttivo possono essere presentate in Assemblea nel caso in cui ci sia adesione da parte di almeno un terzo dei consiglieri;
- c. Affinché una proposta di modifica alla Statuto sia approvata in Assemblea è necessaria la presenza di almeno la metà più uno dei soci e almeno la metà più uno dei votanti favorevoli.

Il Presente Statuto sostituisce integralmente l'ultima versione adottata dall'Assemblea dei Soci a Bologna il 08/09/2016

Monza 19 ottobre 2018